

COMUNICATO RLS

Incontro sulla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti

In data 04 Maggio 2023 , i RLS hanno incontrato RSPP- SPP , la Responsabile risorse umane e il Medico competente, per discutere della sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti presenti in Alstom Savigliano , 500 persone circa.

- La sorveglianza sanitaria al videoterminalista è uno degli elementi cardine per un corretto adempimento alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che richiede, infatti, la nomina del medico competente e una visita medica ai lavoratori che vengono considerati, per legge, videoterminalisti. L' addetto al VDT deve essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 5 anni se di età inferiore ai 50 anni, ogni 2 anni se ha un'età superiore ai 50 anni o se presenta delle limitazioni
- Secondo la definizione introdotta dall'art. 173 del d.lgs. 81/2008, il videoterminalista è quel lavoratore che fa uso di videoterminali (VDT), ossia di attrezzature munite di schermi alfanumerici e grafici a prescindere dal tipo di visualizzazione utilizzato.
- La condizione necessaria affinché si rientri in questa definizione e che il lavoratore utilizzi il videoterminale per o più di venti ore la settimana

Nell' incontro avuto con il Medico competente i RLS hanno richiesto delucidazioni in merito alla corretta applicazione della circolare INAIL n.11 del 24 Marzo 2023 in materia di fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

Il medico competente ha spiegato in maniera dettagliata ed esaustiva la procedura alla quale si attiene :

- Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia (affaticamento visivo) e l'esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla Circolare INAIL n.11 del 24 Marzo 2023 (cfr. allegato n. 1):

- a. normale acuità visiva e assenza di astenopia;
- b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
- c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
- d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa

- Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l'impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell'operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile

I RLS hanno richiesto al Medico Competente se nella circolare Inail era previsto l'acquisto di occhiali con montatura « office ».... Ecc.

Il Medico competente unitamente al RSPD hanno risposto che la distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) vengono esplicitati al punto 2 della Circolare Inail.

- I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei "dispositivi speciali di correzione visiva" (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell'oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti "office" oppure altri dispositivi speciali di correzione.

- Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest'ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

- Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC secondo le modalità specificate. In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all'interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall'oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.

PRINCIPALI EFFETTI SULLA SALUTE LAVORANDO AL VIDEOTERMINALE

- Affaticamento visivo (Astenopia)
- Disturbi muscolo scheletrici
- Stress

Tali problemi si possono prevenire con l'applicazione di principi ergonomici nella progettazione dei posti di lavoro e con comportamenti adeguati da parte dei lavoratori.

A fronte di quanto sopra i Rls hanno richiesto al RSPP un sopralluogo nei vari uffici dello stabilimento al fine di verificare la corretta postazione di lavoro,

con un sedile da lavoro ergonomico regolabile in altezza, un tavolo opaco regolabile in altezza, uno schermo di dimensioni congrue, con caratteri definiti e leggibili, con immagini stabili esenti da sfarfallamento, con regolabilità del contrasto e della luminosità, orientabile e inclinabile ecc.

I Rls hanno altresì richiesto al RSPP una valutazione di rilevazione del rumore nei vari uffici al fine di comprendere se gli uffici necessitano ancora dei divisori in plexiglass.

**I RLS SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI O SEGNALAZIONI
Comes Modesto – Giordanengo Paolo -Mottura Emilio**